

## STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019  
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

Torino, lì 01 ottobre 2012

### **Circolare n. 5/2012**

#### **Oggetto: novità in merito alla responsabilità solidale negli appalti/subappalti.**

Gentile Cliente,

a far data dal 26 settembre 2012 entrano ufficialmente in vigore le disposizioni del D.Lgs. 83/2012 in materia di responsabilità solidale nei rapporti tra committente, appaltatore e subappaltatore.

Le nuove disposizioni prevedono, oltre alla consolidata responsabilità solidale per le omissioni contributive, l'estensione della solidarietà anche in caso di omesso versamento dell'Iva e delle ritenute fiscali.

Per quanto riguarda l'appaltatore viene sancita la sua responsabilità solidale con il subappaltatore in riferimento al versamento dell'Iva dovuta da quest'ultimo all'erario, in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

Al fine di esimersi dalla responsabilità solidale non è più sufficiente per l'appaltatore l'essere in grado di dimostrare di aver posto in essere tutte le misure cautelative possibili (tra le quali la richiesta del DURC regolare), bensì dovrà essere in possesso, prima di pagare il corrispettivo, della documentazione attestante il corretto versamento delle ritenute e dell'Iva da parte del subappaltatore. Tale documentazione può anche consistere in una attestazione rilasciata dai soggetti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, responsabili dei Caf, ecc.), per la quale tuttavia si attendono ancora indicazioni operative.

La norma precisa che nell'attesa di tale documentazione o attestazione, l'appaltatore può sospendere il pagamento, anche perché qualora dovesse procedervi senza la preventiva verifica, scatterebbe l'immediata responsabilità solidale verso l'erario.

In merito al committente, seppure permanga la responsabilità solidale verso l'appaltatore e verso tutti i subappaltatori qualora non avesse provveduto, prima di effettuare il pagamento, alla verifica della documentazione attestante la loro regolarità ai fini fiscali, in luogo della responsabilità solidale verso l'erario sarà tenuto a pagare una sanzione amministrativa tra un minimo di euro 5.000,00 ed un massimo di euro 200.000,00.

Pertanto, tale sanzione gli sarà comminata nel momento in cui, in assenza di preventiva verifica della regolarità, chiunque tra i facenti parte della catena dell'appalto non avesse correttamente eseguito i versamenti delle ritenute e dell'Iva all'erario.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e, in attesa di poter fornire ulteriori, nonché auspiccate, delucidazioni in merito, porge cordiali saluti.

Lorenzo Perinetti